

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

NOVEMBRE 2010

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

## Sommario

<a href="#">Contratti e Obbligazioni.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Danno alla Persona.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Famiglia.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Fatti Illeciti.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Immigrazione e Stranieri.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Lavoro, previdenza, Legislazione sociale.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Minori.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Procedimento civile.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Proprietà.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Pubblica Amministrazione.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Unione Europea.....</a>	<a href="#">10</a>

### CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

#### CONTRATTO PRELIMINARE – MANCANZA DI EDIFICABILITÀ DELL'IMMOBILE – CAUSA DI RISOLUZIONE – SUSSISTE

*Cass. Civ., Sez. II, sent. 14 ottobre 2010 n. 21229 (Pres. Rovelli, rel. Bucciante)*

La mancanza della edificabilità promessa nel bene immobile è difetto costituente un vizio della cosa che può senz'altro costituire idonea causa di risoluzione per inadempimento, non solo dei contratti definitivi di vendita, ma anche di quelli preliminari (La Suprema Corte richiama il proprio precedente in materia: Cass. 31 luglio 2006 n. 17304).

#### CONTRATTO SOGGETTO ALLA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM – FALSUS PROCUTOR – RATIFICA – FORMA SCRITTA – NECESSITÀ – SUSSISTE

*Cass. Civ., Sez. II, sent. 25 ottobre 2010 n. 21844 (Pres. Rovelli, rel. Giusti)*

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato dal falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (*L'indirizzo è costante nella giurisprudenza*

della Suprema Corte: v. Cass., Sez. II, 21 novembre 1991, n. 11123; Cass., Sez. III, 17 maggio 1999, n. 4794; Cass., Sez. II, 19 maggio 2008, n. 12647).

**DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL DIRITTO DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE DI VEDERSI TRASFERITA LA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE – VIRTUALMENTE COMPRESIVA DELLA DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE SENTENZA EX ART. 2932 C.C. – CONSEGUENZA IN PUNTO DI EXTRAPETIZIONE**

*Cass. Civ., Sez. II, sent. 25 ottobre 2010 n. 21844 (Pres. Rovelli, rel. Giusti)*

In tema di contratto preliminare, la domanda di accertamento dell'esistenza sia del diritto del promissario acquirente di vedersi trasferita la proprietà dell'immobile sia dell'inadempimento della corrispondente obbligazione del promittente venditore, costituisce un minus rispetto a quella tesa ad ottenere la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ed in essa può ritenersi virtualmente compresa. Ne consegue che non incorre in extrapetizione il giudice di merito che, adito dal promissario per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di fronte all'impossibilità di pervenire a detta pronuncia per non essere stata raggiunta la prova, necessaria ex art. 40 della legge 8 febbraio 1985, n. 47, che l'immobile sia stato costruito sulla base di licenza o di concessione edilizia o dell'esistenza della prescritta documentazione alternativa (concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), si limiti a dichiarare l'inadempimento del promittente venditore a fronte del diritto del promissario acquirente al trasferimento della proprietà del bene. *(La Suprema Corte conferma la sentenza della Corte di appello di Torino)*

## DANNO ALLA PERSONA

**PROSSIMI CONGIUNTI DEL SOGGETTO CHE ABBA SUBITO LESIONI PERSONALI - DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE**

*Cass. Civ., Sez. III, sent. 5 ottobre 2010 n. 20667 (Pres. Varrone, rel. Filadoro)*

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa del fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale, concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile (Cass. 9556 del 2002). La liquidazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa, con una valutazione complessiva del danno non patrimoniale, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi obiettivi, forniti dal danneggiato quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari. *(La Corte di merito, nel caso di specie, aveva riconosciuto la somma di Euro 25.000,00 per ciascun genitore del minore vittima di lesioni,, comprensiva di rivalutazione e del ristoro del pregiudizio per la tardiva disponibilità del danaro)*

## FAMIGLIA

**SEPARAZIONE DEI GENITORI - MANTENIMENTO DELLA PROLE – OBBLIGO DEI NONNI DI CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO IN LUOGO DELL'ONERATO – NON SUSSISTE – LIMITI E CONDIZIONI - ARTT. 147, 148 E 433 C.C.**

*Cass. Civ., Sez. I, sent. 30 settembre 2010 n. 20509 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)*

L'art. 147 c.c., impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli

ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi. *(La Corte esamina la questione anche sotto diverso titolo. "Neppure si presta a critica, ove la motivazione si riferisse al diritto agli alimenti previsto dall'art. 433 c.c., siccome tale diritto è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa. Se questi è in grado di trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti indicati nell'art. 433 c.c. Nell'ordine prescritto sarebbero seguiti gli ascendenti prossimi, ma anche in questo caso, secondo il disposto dell'art. 433 c.c., comma 1, n. 3, in via succedanea, e sostitutiva solo se i genitori non fossero stati in condizione di adempiere al loro personale e diretto obbligo, circostanza esclusa con valutazione di merito, adeguatamente motivata e perciò insindacabile)*

**AFFIDO CONDIVISO – MANTENIMENTO – OBBLIGO PER IL GENITORE NON COLLOCATARIO DI VERSARE UN ASSEGNO IN FAVORE DELLA PROLE – ASSEGNO CD. INDIRECTO (VERSATO IN MANI DEL CONIUGE) – SUSSISTE – LEGGE 54/2006 NON MODIFICATIVA DELLA REGOLA GENERALE – APPLICABILE ANCHE AI GENITORI DI FIGLI NATURALI – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. I, sent. 4 novembre 2010 n. 22502 (Pres. Luccioli, rel. Felicetti)*

Nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 cod. civ. - applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4 - non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto,

il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore *(La Suprema Corte richiama i seguenti precedenti del suo Collegio: Cass. 4 novembre 2009, n. 23411; 6 novembre 2009, n. 23630)*

**SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE - ORDINANZE DEL GIUDICE ISTRUTTORE CHE REVOCANO O MODIFICANO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI EMESSI DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELL'INTERESSE DELLA PROLE E DEI CONIUGI AI SENSI DELL'ART. 708, TERZO COMMA, C.P.C. - RECLAMABILITÀ DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE - MANCATA PREVISIONE.**

*Corte cost., ord. 3 novembre 2010 n. 322 (Pres. De Siervo, rel. Grossi)*

I giudici rimettenti muovono dalla premessa secondo la quale «nell'ambito del giudizio di separazione, disciplinato dagli artt. 706 e seguenti c.p.c., non esiste alcuna disposizione che espressamente consenta [neppure con interpretazione estensiva o analogica] il reclamo delle ordinanze di revoca o modifica dei cosiddetti provvedimenti presidenziali, adottate dal giudice istruttore». Così facendo i rimettenti non si danno carico di considerare che nella giurisprudenza si sono formati differenti orientamenti (puntualmente registrati e commentati dalla dottrina), nel cui contesto alle numerose pronunce di merito, che hanno affermato anch'esse (senza peraltro trarre da ciò dubbi di costituzionalità) l'esclusione dell'ammissibilità della reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore nei processi de quibus, si contrappongono (oltre a talune posizioni, minoritarie, che ammettono la proponibilità del reclamo davanti alla Corte d'appello) altrettanto numerose decisioni di altri giudici di merito che sono pervenuti, seguendo la via interpretativa, alla medesima conclusione auspicata dal rimettente della reclamabilità di tali provvedimenti davanti al collegio mediante il rimedio del rito cautelare

uniforme ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. (In considerazione delle variegate soluzioni giurisprudenziali, la Consulta dichiara la questione inammissibile perchè chiede alla Corte di pronunciarsi su una piuttosto che altra interpretazione)

## FATTI ILLECITI

**RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO – LIMITE DEL MASSIMALE – SUPERAMENTO DEI LIMITI – SUSSISTE – IN CASO DI COLPEVOLE INERZIA O INGIUSTIFICATO RIFIUTO DELL'ASSICURATORE**

*Cass. Civ., Sez. III, sent. 5 ottobre 2010 n. 20667 (Pres. Varrone, rel. Filadoro)*

I limiti del massimale possono essere superati in caso di colpevole inerzia (o ingiustificato rifiuto) dell'assicuratore nell'adempimento della sua obbligazione. Infatti, l'ipotesi di ingiustificato rifiuto da parte dell'assicuratore di effettuare il pagamento rientra nella violazione degli obblighi di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., ed è, quindi, fonte di responsabilità per l'assicuratore, anche oltre il massimale per l'esborso che la propria condotta inadempiente abbia costretto l'assicurato (Cass. 28 novembre 1995, n. 12302). In questa ipotesi, l'obbligazione dell'assicuratore va liquidata provvedendo alla cosiddetta rivalutazione di quel massimale, in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta con l'aggiunta degli interessi legali di mora, ferma restando sul massimale così rivalutato la debenza degli interessi legali sino al saldo (Cass. 21 aprile 1995, n. 4494). *(Va, tuttavia, rilevato che la domanda del danneggiato contro l'assicuratore di condanna oltre il massimale di polizza per interessi e svalutazione, non può ritenersi implicitamente contenuta nell'indicazione del "quantum" in misura superiore al massimale, perché la responsabilità ultramassimale è fondata su autonomo titolo (vale a dire sulla colpevole inerzia dell'assicuratore), che va dedotto dal danneggiato espressamente e tempestivamente, non potendo la durata del processo in sè costituire colpevole ritardo (Cass. 28 maggio 1996, n. 4910).* Con la

*conseguenza che, se proposta per la prima volta in appello la domanda di condanna oltre massimale deve essere dichiarata inammissibile (Cass. 15 gennaio 2003 n. 477, 27 febbraio 2002 n. 2910, 8 maggio 1998 n. 4677).*

**RESPONSABILITÀ DELLA P.A. - ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE – ONERE DELLA PROVA**

*Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 ottobre 2010 n. 20757 (Pres. Morelli, rel. Filadoro)*

Colui il quale intende far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare che l'evento dannoso sia casualmente ricollegabile ad una insidia o trabocchetto, nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo per l'utente della strada. In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. *(Nel caso di specie, la Corte richiama Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168 e conferma le sentenze di merito che avevano rigettato la domanda della danneggiata).*

## IMMIGRAZIONE E STRANIERI

**STRANIERI – ART. 31, COMMA III, D.LGS. 286/98 – TEMPORANEA AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA IN ITALIA DEL FAMILIARE DEL MINORE – CONDIZIONI**

*Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 25 ottobre 2010 n. 21799 (Pres. Carbone, rel. Salvago)*

Ai sensi dell'art. 31, terzo comma del d.lgs n. 286 del 1998, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare, irregolarmente soggiornante, del minore,

prevista dalla norma, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni d'emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi di situazioni di per sé non di lunga ed indeterminabile durata che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e comprensibile disagio derivante dalla prospettiva del rimpatrio (*Così le Sezioni Unite hanno composto il contrasto interno alla prima sezione, relativo all'interpretazione dell'art. 31, terzo comma del d.lgs. n. 286 del 1998*)

#### LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

##### CONTRATTI COLLETTIVI – ONERE DI DEPOSITO DEL TESTO INTEGRALE – IMPROCEDIBILITÀ - LIMITI

*Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 23 settembre 2010 n. 20075 (Pres. Carbone, rel. Amoroso)*

In tema di produzione del contratto collettivo di diritto privato in cassazione, l'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi, previsto a pena di improcedibilità, riguarda il contratto nel suo testo integrale e non la singola clausole invocate (*Le Sezioni Unite risolvono il contrasto che si era formato in seno alla giurisprudenza proprio circa all'onere di deposito del CCNL*)

##### IMPIEGO PUBBLICO – CONDOTTA ANTISINDACALE DELLA PA -GIURISDIZIONE

*Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 24 settembre 2010 n. 20161 (Pres. Carbone, rel. Amoroso)*

Ove la condotta antisindacale dell'Amministrazione pubblica, patita dal

sindacato, incida sulle prerogative dell'associazione sindacale e sulle situazioni individuali dei dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego non sia stato contrattualizzato (quale quello intercorrente, nella specie, tra la Banca d'Italia e i suoi dipendenti), non sussiste un'esigenza costituzionale per derogare alla regola della giurisdizione del giudice ordinario. (*Le Sezioni Unite si pronunciano sulla questione con decisione particolarmente importante*)

#### MINORI

##### GENITORI NATURALI – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO CHE UN GENITORE NATURALE È TENUTO A CORRISPONDERE ALL'ALTRO PER IL FIGLIO MINORENNE – TRIBUNALE COMPETENTE – TRIBUNALE ORDINARIO – IN CASO DI LITE ANCHE SUGLI ASPETTI DELL'AFFIDAMENTO – TRIBUNALE PER I MINORENNI – PER ESIGENZE DI CONCENTRAZIONE PROCESSUALE

*Cass. civ., sez. I, sent. 27 ottobre 2010, n. 22001 (Pres. Salmè, rel. Zanichelli)*

E' principio acquisito, quello secondo cui competente a conoscere della controversia concernente l'entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all'altro genitore per il figlio ancorché minorenni, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall'art. 38 disp. att. c.c. - vertenti direttamente sull'interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale -, ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, così da dar luogo ad una "lite" tra due soggetti maggiorenni, che ha come "causa petendi" la comune qualità di genitori e come "petitum" il contributo che l'uno deve versare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio" (Cassazione civile, sez. 1<sup>a</sup>, 20 aprile 1991, n. 4273). Sull'assetto del riparto di competenza così determinato non ha inciso la legge\_54\_2006. Se invero la contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti ai

loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati art. 155 c.c. e ss., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio" (Cassazione civile, sez. 1<sup>a</sup>, 3 aprile 2007, n. 8362), deve rilevarsi come a tale soluzione la Corte sia pervenuta, pur in assenza di un'esplicita previsione normativa, in esito ad un'operazione condotta con gli ordinari strumenti ermeneutici, valorizzando esigenze ravvisabili unicamente in caso di necessità di una contestuale pronuncia di misure sull'esercizio della potestà o sull'affidamento del minore e di decisioni in ordine al mantenimento del medesimo (*La Corte aggiunge: Quando tuttavia tali esigenze di concentrazione delle tutele non siano attuali in quanto la controversia attenga unicamente alla misura e alle modalità del contributo economico al mantenimento e sia invece stabilizzato o comunque non venga in considerazione, quale contestato presupposto per la decisione, il rapporto dei genitori con il minore non vi è ragione per adottare soluzioni interpretative difformi da quella richiamata e stabilizzata, posto che neppure dalla recente riforma può trarsi un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che, sia pure invocato dalla dottrina, non ha finora trovato il consenso del legislatore*).

**DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO –  
OBBLIGO DEL GIUDICE NAZIONALE DI RENDERLO EFFETTIVO  
– CONDANNA DELL'ITALIA PER MISURE STEREOTIPATE ED  
INEFFICACI – VIOLAZIONE DELL'ART. 8 CEDU – RISPETTO  
DELLA VITA FAMILIARE**

*Corte Eur. Dir. Uomo, sent. 2 novembre 2010,  
affaire P. c/ Italia (Pres. Tulkens)*

L'art. 8 della CEDU, imponendo il rispetto della vita familiare, obbliga le autorità nazionali a tutelare i rapporti tra i membri di famiglia e, in caso di disgregazione del nucleo familiare, a garantire il diritto di visita del genitore non collocatario. Tale diritto di visita ovviamente va bilanciato essendo preminente l'interesse del minore soprattutto là dove si tratti di assumere misure coercitive. Nell'ambito di queste valutazioni, è però essenziale che i provvedimenti del giudice siano caratterizzati dalla tempestività della loro esecuzione. Inoltre, la mancanza di collaborazione dei parenti separati non dispensa le autorità competenti dall'adottare tutte le misure possibili per mantenere i legami familiari; quanto non avviene in caso di misure automatiche e stereotipate che non siano adattate al caso specifico, e che di fatto non assicurino al genitore di poter effettivamente godere del suo diritto di visita (*Nel caso di specie, la Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU*)

**FILIAZIONE NATURALE – ACCERTAMENTO DELLA  
PATERNITÀ – DISPOSIZIONI CONSEGUENTI**

*Cass. civ., sez. I, sent. 19 aprile 2010, n. 9300*

In ordine alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio, il giudice che ha accertato il rapporto di paternità non è vincolato, in ordine al quantum ed alla decorrenza dell'apporto, alla domanda della parte, in quanto l'art. 277, secondo comma, cod. civ. conferisce a detto giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso (in tema, cfr. cass. 200413296). Inoltre, la sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il

periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda proposta dalla parte in nome proprio, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili (*Sentenza della Suprema Corte che conferma la precedente giurisprudenza*)

**PROCEDIMENTO CIVILE**

**RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO – LIMITE DEL MASSIMALE – ECCEZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ECCEZIONE IN SENSO LATO – PRONONCIABILE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. III, sent. 5 ottobre 2010 n. 20667 (Pres. Varrone, rel. Filadoro)*

I limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c.” (La Corte richiama la propria giurisprudenza: Cass. 26 marzo 2003 n. 4485 e aggiunge: va rilevato che la domanda del danneggiato contro l'assicuratore di condanna oltre il massimale di polizza per interessi e svalutazione, non può ritenersi implicitamente contenuta nell'indicazione del “quantum” in misura superiore al massimale, perché la responsabilità ultramassimale è fondata su autonomo titolo (vale a dire sulla colpevole inerzia dell'assicuratore), che va dedotto dal danneggiato espressamente e tempestivamente, non potendo la durata del processo in sé costituire colpevole ritardo (Cass. 28 maggio 1996, n. 4910). Con la conseguenza che, se proposta per la prima volta in appello la domanda di condanna oltre massimale deve essere dichiarata inammissibile (Cass. 15 gennaio 2003 n. 477, 27 febbraio 2002 n. 2910, 8 maggio 1998 n. 4677).

**IMPROVVISO MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA – OVERRULING – DIRITTO DELLA PARTE ALLA REMISSIONE IN TERMINI EX OFFICIO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. II, ord. 2 luglio 2010 n. 15811 (Pres. Elefante, rel. Giusti)*

L'overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all'arbitro del poterdovere di giudicare dell'atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell'atto di impugnazione. L'overruling si verifica, in specifico, allorché si assista, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un'interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo: in tal caso la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall'overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa. Il mezzo tecnico per dare protezione alle aspettative della parte che abbia confezionato l'atto giudiziale confidando sulle regole processuali suggerite da un costante orientamento giurisprudenziale, poi superato da un revirement, è rappresentato dall'istituto della rimessione in termini da poter concedere ex officio e senza istanza di parte, atteso che il fatto che rende necessaria la remissione è noto alle parti e al giudice (*Con questa importante decisione, la Corte muta indirizzo in tema di art. 184-bis c.p.c. - oggi v. art. 153 c.p.c. Il Collegio non condivide l'orientamento secondo cui l'art. 184 bis c.p.c., per sua collocazione sotto la rubrica della “trattazione della causa” e per il riferimento al “giudice istruttore”, non sarebbe invocabile per le “situazioni esterne” allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all'introduzione di quello di cassazione ed alla sua prosecuzione*)

**ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE – PRONONCIATO CON SENTENZA – ART. 2668 C.C. – CONDIZIONI – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA**

*Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 novembre 2010 n. 22500 (Pres. Luccioli, rel. Felicetti)*

Essendo l'ordine di cancellazione della trascrizione, relativa al diritto accertato come inesistente, conseguente al definitivo accertamento contenuto nella sentenza, esso

deve ritenersi legittimamente adottato in applicazione analogica dell'art. 2668 cod. civ. anche in caso di declaratoria di inammissibilità e dove la trascrizione sia avvenuta sulla base di un verbale di omologa delle condizioni di separazione. Tale norma, infatti, demandando al giudice che accerti l'infondatezza della domanda trascritta di disporre, anche d'ufficio, la cancellazione della sua trascrizione, a maggior ragione deve ritenersi gli consenta di disporre la cancellazione della trascrizione di un atto nei limiti in cui da esso risulti un diritto accertato dalla sentenza come inesistente (*La Cassazione conferma la sentenza impugnata*)

**STATUZIONE DI INAMMISSIBILITÀ – ARGOMENTAZIONI DI MERITO COMUNQUE INSERITE – INSUSCETTIBILI DI PASSARE IN GIUDICATO**

*Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 novembre 2010 n. 22500 (Pres. Luccioli, rel. Felicetti)*

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2007, n. 3840), qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi", abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, queste non costituiscono accertamento suscettibile di dar luogo a giudicato sul merito (*La Suprema Corte richiama e conferma la pronuncia a Sezioni Unite del 20 febbraio 2007 n. 3840*)

## PROPRIETÀ

**DIVISIONE – ATTRIBUZIONE DI PORZIONI DISEGUALI – VALUTAZIONE ANCHE DEGLI INTERESSI DI UN CONDIVIDENTE ESTRANEI ALL'OGGETTO DELLA COMUNIONE – SUSSISTE – DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE**

*Cass. Civ., sez. II, sent. 15 ottobre 2010 n. 21319 (Pres. Rovelli, rel. Della Chiara)*

Il giudice, nel decidere sull'attribuzione delle porzioni ai dividendi, deve tener conto anche degli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione, ovviamente confrontandoli con tutti gli altri interessi rilevanti nella specie,

per operare la scelta più appropriata. (*La Cassazione risponde al seguente quesito, oggetto di soluzioni diverse in giurisprudenza: se nell'esercizio del suo potere discrezionale di attribuzione delle porzioni disuguali, il giudice possa prendere in considerazione, ed eventualmente far prevalere, anche "interessi di un dividendo estranei all'oggetto della comunione". La decisione sposa l'indirizzo più recente e ormai prevalente, divenuto, da tempo, incontrastato, che non contempla il limite dell'interesse comune dei dividendi e descrive una discrezionalità del giudice che non trova altro vincolo se non quello dell'adeguata motivazione (cfr. cass. 4233/1987, 8201/1990, 4013/2003, 5679/2004, 3646/2007, 24053/2008, 22857/2009, 11641/2010); si è così ritenuta legittima la prevalenza riconosciuta, nell'attribuzione di un immobile indivisibile, all'interesse del dividendo privo di un'abitazione di proprietà (cass. 24053/2008, cit.), o residente nell'immobile e privo di un'abitazione di proprietà nel medesimo centro (cass. 22857/2009, cit.); così come, del resto, già si era riconosciuta legittima - ai fini della deroga alla regola del sorteggio in favore dell'attribuzione discrezionale delle porzioni - la prevalenza attribuita al collegamento economico del bene da dividere con altro bene appartenente ad uno dei dividendi (cass. 5947/1996), o alle esigenze di assistenza sanitaria di una delle dividendi (cass. 9848/2005)."*)

**DIVISIONE – COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO DEL PROGETTO DIVISIONALE E DELL'UDIENZA FISSATA PER LA DISCUSSIONE – ART. 789 C.P.C. – ANCHE NEI CONFRONTI DEL CONTUMACE – SUSSISTE – OMISSIONE – IMPOSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI DICHIARARE ESECUTIVO IL PROGETTO – INVALIDITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI**

*Cass. Civ., sez. II, sent. 25 ottobre 2010 n. 21829 (Pres. Schettino, rel. San Giorgio)*

Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione - e non notificazione - del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod.



proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Il difetto di tale adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni (v., sul punto, Cass., sentt. n. 1018 del 2004, 8441 del 1997, n. 1818 del 1996), ed invalida la relativa ordinanza (v. Cass., sentt. n. 1018 del 2004, cit., n. 1818 del 1996, cit., n. 9305 del 1993) ed i successivi atti del procedimento (Cass., sent. n. 5014 del 1991). Né alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione ai contumaci del progetto divisionale può ritenersi di ostacolo la tassativa elencazione degli atti che devono essere comunicati al contumace contenuta nell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., tra i quali non sono ricompresi né il progetto divisionale, né l'ordinanza di fissazione della relativa udienza di discussione. Infatti, la citata disposizione del codice di rito è norma generale che riguarda esclusivamente il giudizio contenzioso (Cass., sent. n. 9305 del 1993, cit.), mentre la disciplina di cui all'art. 789 cod. proc. civ. aggiunge nuovi obblighi di comunicazione al contumace, con specifico riferimento al procedimento di scioglimento della comunione (*Importante decisione in quanto la Corte di Cassazione cassa con rinvio una decisione della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Como*)

**DIVISIONE – PROGETTO DIVISIONALE IN CUI INCLUSI ALTRI BENI RISPETTO A QUELLI INDICATI NELLA DOMANDA GIUDIZIALE – IMPUGNAZIONE – ACTIO NULLITATIS – IN GIUDIZIO ORDINARIO - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, sent. 25 ottobre 2010 n. 21829 (Pres. Schettino, rel. San Giorgio)*

Con particolare riferimento alla fattispecie di progetto di divisione in cui siano stati inclusi altri beni rispetto a quelli indicati nella domanda giudiziale, e che sia dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 789, terzo comma, cod. proc. civ., mentre i condividenti sono rimasti contumaci, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tale ipotesi l'accordo sul progetto non si è formato e perciò tale ordinanza non è idonea ad accertare, con efficacia di giudicato, i diritti

spettanti ai predetti condividenti, e questi possono impugnarla, come un negozio giuridico, con l'actio nullitatis o con altri mezzi di tutela, in un ordinario giudizio di cognizione (*La Suprema Corte conferma il suo indirizzo: Cass., sent. n. 2913 del 1997*).

**IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI – MEZZO DI IMPUGNAZIONE – CITAZIONE O RICORSO – RIMMISSIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Cass. Civ., sez. II, ord. 14 ottobre 2010 n. 21220 (Pres. Triola, rel. San Giorgio)*

L'art. 1137, secondo comma, cod. civ. stabilisce che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare "ricorso" all'autorità giudiziaria, precisando che il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il comma successivo dispone che il ricorso sia proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. Sussiste contrasto di giurisprudenza in ordine alla interpretazione dell'inciso "ricorso": se sia usata in modo tecnico o atecnico (*La cassazione investe le Sezioni Unite dell'interpretazione dell'art. 1137 c.c.: le deliberazioni condominiali si impugnano con atto di ricorso o con atto di citazione?*)

**USUCAPIONE – ATTI INTERRUPTIVI – DENUNCE PRESENTATE ALL'AUTORITÀ O AL SINDACO – IRRILEVANTI**

*Cass. Civ., sez. II, sent. 5 novembre 2010 n. 22599 (Pres. Elefante, rel. Mazzacane)*

Non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. 23-11-2001 n. 14917; Cass. 19-6-2003 n. 9845). E' allora agevole osservare che non

sono atti interruttivi del possesso le eventuali denunce penali e quelle presentate alle autorità locali (*La sentenza è importante in quanto viene cassata con rinvio una pronuncia della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado del giudice di Lecco*)

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE ARTT. 97 E 113 COST. - SUSSISTE**

Corte cost., sent. 2 novembre 2010 n. 310  
(Pres. Amirante, rel. Crisculo)

L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. Non è pertanto conforme a Costituzione una norma che escluda l'obbligo di motivazione senza alcuna ragionevole motivazione (*La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990*)

**UNIONE EUROPEA**

**ESPROPRIAZIONE INDIRETTA – CRITERI RISARCITORI – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO MATERIALE E MORALE**

Corte Eur. dei Diritti dell'Uomo, sez. III, sent. 19 ottobre 2010, *De Angelis e Altri c/ Italia* (Pres. Casadevall)

Recependo il nuovo filone giurisprudenziale inaugurato a partire dal caso Guiso-Gallisay c. Italie (n. 58858/00, 22 dicembre 2009), nella liquidazione dell'indennizzo da corrispondere in favore del soggetto che ha subito l'espropriazione indiretta, la data da prendere in considerazione per quantificare il danno materiale non deve essere quella della pronuncia della sentenza della Corte, ma quella della perdita di proprietà dei terreni senza tener conto del costo di costruzione delle opere costruite dallo Stato (come invece riconosciuto da un precedente filone giurisprudenziale). Inoltre l'importo riconosciuto come danno materiale deve essere considerato al netto di quanto eventualmente dovuto a titolo di imposta. Invece, per il riconoscimento del danno morale la Corte può accordare una quota in via equitativa (*Dalla sentenza: l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué*)